


Il Presidente
F.to D'Agaro Omar

Il Segretario Comunale
F.to dr. Bruno Cimenti



COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Cap 33020 - tel. 0433 69034 - fax 0433 69001 - Partita Iva 00416340305 - E Mail: <protocollo@com-prato-carnico.regione.fvg.it>

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2012 al 12/10/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00018 DEL 24/09/2012

Delibera Immediatamente Eseguitabile. Art.1, Comma 19, L.R. n.21/2003

L'anno 2012, addì 24 del mese di settembre alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/09/2012 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

D'Agaro Omar	Sindaco	presente
Gonano Erica	Vice Sindaco	presente
Gonano Dario	Consigliere	presente
Giorgessi Giobatta	Consigliere	presente
Puntil Primo	Consigliere	assente
Cleva Marta	Consigliere	presente
Solari Amanzio	Consigliere	presente
Stefani Manlio	Consigliere	presente
Agostinis Leonardo	Consigliere	presente
Agostinis Luigia	Consigliere	presente
Agostinis Roberta	Consigliere	presente
Strazzaboschi Delio	Consigliere	presente
Solari Verio	Consigliere	presente

Presiede il signor D'Agaro Omar.
Assiste il segretario comunale Sig. dr. Bruno Cimenti.

OGGETTO: Approvazione Regolamento e adempimenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** introduce e illustra l'atto in adozione. In particolare descrive i meccanismi finanziari di ripartizione delle entrate IMU fra Stato e comune e si sofferma sull'impostazione del regolamento, che contiene due agevolazioni, ove si assimila alla prima casa gli immobili di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e gli immobili di proprietà posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato.

In questo secondo caso sono emerse perplessità circa l'agevolazione e propone al consiglio un'attenta riflessione.

Il Sindaco propone, quindi, un'ulteriore riflessione sull'opportunità di abbassare l'aliquota per la prima casa al 2%.

Il cons. **Delio Strazzaboschi** esprime perplessità sull'opportunità di mantenere l'agevolazione per i proprietari residenti all'estero, partendo dal principio di agevolare nella misura massima i residenti, che sostengono gli oneri di mantenimento dei servizi in loco, a fronte di una tassazione sempre più vessatoria.

Il cons. **Luigia Agostinis** ricorda che resta irrisolto il problema degli stavoli e dei fabbricati rurali. Pur essendo d'accordo che gli immobili trasformati in abitazioni debbano pagare l'imposta, non è giusto che la maggior parte di tale tipo di fabbricati, non trasformati e lontani da qualsiasi tipo di redditività, debba pagare come seconda casa, visto l'utilizzo e la realtà dei nostri paesi. Chiede, come già in passato, che il Consiglio si faccia promotore di un'azione di sensibilizzazione sull'argomento. Chiede, inoltre, come mai non siano stati inviati i bollettini a ridosso del pagamento della prima rata anche ai proprietari residenti, avendo limitato l'invio del bollettino prestampato ai non residenti.

Su quest'ultimo aspetto, il **Sindaco** replica che per questo servizio c'è stato poco tempo fra la definitiva determinazione statale delle aliquote da applicare e il momento del pagamento della prima rata.

Il cons. **Manlio Stefani** si dichiara in disaccordo sull'ipotesi di stralciare dal regolamento l'agevolazione per i proprietari residenti all'estero: così facendo si dimentica che l'emigrazione è stata una costrizione, non una scelta! Si deve inoltre sottolineare come questi proprietari contribuiscano anche al mantenimento dei servizi in loco, con il pagamento di altre tributi, quali rifiuti, acqua, ecc. Auspica che il regolamento possa essere oggetto di una futura modifica, rivedendo la decisione, se nella seduta odierna fosse deciso stralcio dell'agevolazione.

Il cons. **Erica Gonano** esprime perplessità in merito all'agevolazione per i proprietari residenti all'estero, osservando che viene a crearsi disparità rispetto a simili situazioni per i residenti locali, per i quali è stata tolta ogni agevolazione o esenzione con la nuova imposta. In merito alla proposta di un intervento per l'esenzione dall'imposta degli stavoli e dei fabbricati rurali, ricorda che dovrebbe essere il Consiglio a formulare una proposta di ordine del giorno, da estendere a tutti i Comuni, per un'azione congiunta nei confronti dello Stato.

Anche il cons. **Amanzio Solari** si dichiara favorevole allo stralcio dell'agevolazione per i residenti all'estero, valutando ingiusta la differenziazione di imposta rispetto ai residenti proprietari di seconde case, sui quali grava l'imposta per intero.

Anche il cons. **Dario Gonano** si dichiara d'accordo con tale riflessione, sottolineando che bisogna dare il massimo supporto possibile ai residenti.

Il cons. **Leonardo Agostinis**, invece, esprime perplessità sullo stralcio delle agevolazioni, ricordando che il legame con la terra d'origine permette ai residenti all'estero di realizzare interventi di mantenimento sugli edifici, che diversamente, non sarebbero curati.

Il **Sindaco**, riassume l'esito del dibattito, impegnandosi a convocare i capigruppo consiliari e i consiglieri interessati, per predisporre un ordine del giorno riguardante la tassazione degli stavoli e dei fabbricati rurali in genere, detenuti a titolo non professionale. Si procede a singole votazioni, come esposto di seguito.

Ciò premesso, il Consiglio comunale:

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- Visto il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- Visto l'ultimo periodo dell'art.13, c. 12-bis del sopracitato D.L.201/2011, dove viene stabilito che i Comuni entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.lgs 267/2000 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo per l'anno in corso;
- Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 22 marzo 2012, mediante la quale è stata approvata la bozza del regolamento di cui sopra;

- Visto l'articolo 3, comma 1, della Legge regionale 9 marzo 2012, che ha posticipato al 29 aprile 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
- Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Con n. 12 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n. 12 presenti e n. 12 votanti, per quanto attiene la riduzione dell'aliquota al 2‰ dell'aliquota per la prima casa;
- Con n. 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - e n° 5 astenuti (*il Sindaco Omar D'Agaro e i cons. Manlio Stefani, Leonardo Agostinis, Luigia Agostinis e Roberta Agostinis*) su n. 12 presenti e n. 7 votanti, per quanto attiene lo stralcio dalla proposta di regolamento IMU della norma di assimilazione alla prima casa degli immobili di proprietà posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato;
- Con n. 12 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n. 12 presenti e n. 12 votanti, per quanto attiene l'adozione del provvedimento;
- Con n. 12 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n. 12 presenti e n. 12 votanti, per quanto riguarda la dichiarazione dell'immediata esecutività del presente atto,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, che consta di n° 11 articoli e che viene allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando formalmente atto che dalla bozza originaria viene stralciata la seconda parte dell'art 2, con soppressione della seguente formulazione: "*nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*";
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
3. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote base e le detrazioni previste dalla legge da applicare all'Imposta municipale propria, con eccezione dell'aliquota per la prima casa - Tipologia imponibile: Abitazioni principali e relative pertinenze - che viene ridotta al 2‰ (due per mille);
4. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di impegnare Il Sindaco e i Capi Gruppo consiliari alla predisposizione di uno specifico ordine del giorno da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta, relativo alla modifica della tassazione IMU degli stavoli e dei fabbricati rurali montani, posseduti a titolo non professionale e non costituenti bene strumentale di attività agricola;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17/2004.